



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28/05/2012

prot. 18638

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

**29 MAG. 2012**

Attesta la pubblicizzazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**SETTORE IV**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 221 del 25 MAG. 2012

Del Registro Generale n. 775 del 29 MAG. 2012

OGGETTO: CANILE COMPENSORIALE GESTITO DALLA COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO"  
SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.  
Liquidazione fattura n. 69/2011.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 30/03/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2011;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

- che nella legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e nella L.R. 24 novembre 2001 n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", viene stabilito dai legislatori le norme di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare ai Comuni, compete la custodia ed il mantenimento dei cani accalappiati nel territorio di rispettiva competenza, mentre ai sensi dell'art. 5 e 6 della summenzionata legge regionale, il servizio di cattura degli animali randagi, oltre il controllo generale sanitario sulle strutture di ricovero, è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.).
- Che il recupero e la successiva custodia dei cani vaganti senza padrone non sono da sole sufficienti a ridimensionare il fenomeno del randagismo, che va affrontato, di concerto con le ASL, possibilmente col supporto anche di soggetti del volontariato, mediante misure di carattere preventivo, sterilizzazioni ed anagrafe canina, e attraverso campagne di sensibilizzazione su tutto il territorio comunale;
- Che la normativa regionale prevede che le associazioni per la protezione degli animali di cui alla stessa Legge possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni per la costruzione e gestione di strutture da adibire a rifugio, per lo svolgimento di compiti di assistenza ai canili sanitari e che le stesse possono partecipare alle iniziative mirate alla prevenzione del fenomeno del randagismo ed alle attività di recupero dei cani randagi;
- Che il Comune di Capaccio non possiede attualmente né un canile rifugio né un canile sanitario e indirizza i cani randagi recuperati sul territorio, che risultano senza padrone, presso la società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), dietro il pagamento di una quota giornaliera per singolo cane pari a € 1,85 Iva esclusa come per legge;
- che la società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele, avendo raggiunto il numero massimo della capienza autorizzata per legge, con propria nota prot. n. 16280 del 29/04/2011, in attesa delle necessarie autorizzazioni all'ampliamento della struttura, comunicava l'impossibilità a ricevere ulteriori cani randagi in entrata, consentendo comunque solo la movimentazione in uscita.
- che l'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione Ambito Salerno 3 di Vallo della Lucania, per quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania del 23/09/2005 n. 1214 "Modifiche alla D.G.R. n. 3438 del 12/07/2002, concernenti le Linee Guida interpretative della L.R. 16/01 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", con propria nota prot. n. 10387/OP del 13/10/2011, comunicava l'attivazione degli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presso il canile Oasi Felix di Polla e in via di messa a regime anche presso il Rifugio comprensoriale per cani di Torre Orsaia.
- che l'ASL Salerno, con la stessa nota comunicava che così come previsto nella richiamata Delibera n. 1214, le spese per la degenza post operatoria e le spese di mantenimento nel canile per i cani che abbiano le caratteristiche a poter essere reimmessi sul territorio sono a carico dei Comuni.
- Che il Comando di Polizia Locale, con nota prot. n. 39513/2011 trasmetteva la scheda di cattura e trasporto di n. 5 cani con l'allegata relazione prot. n. 2144 del 02/11/2011 del servizio veterinario di Capaccio, dal quale si evidenzia l'urgente necessità di ricovero dei cani in questione presso un canile disponibile a riceverli.

- Che con lettera prot. n. 39555 del 02/11/2011, è stato chiesto al Rifugio comprensoriale per cani di Torre Orsaia gestito dalla Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo con sede in Torre Orsaia (SA) -Piazza L. Padula n. 5, la disponibilità ad ospitare i cani randagi in questione per le attività di mantenimento e custodia per il tempo necessario per gli interventi di sterilizzazione degli stessi.
- Che la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, in risposta alla nota sopra richiamata, comunicava che la permanenza di ogni cane presso il rifugio comprensoriale comporta un onere unitario giornaliero di € 2,88 IVA inclusa come per legge.
- Che ritenendo di aderire alla proposta della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, con determinazione dirigenziale n. 542 del 08/11/2011 si è proceduto ad impegnare la somma di € 2.061,82;
- che nel periodo novembre-dicembre 2011, presso la struttura citata sono stati ricoverati n. 5 cani randagi, che hanno determinato una spesa totale di € 878,34 IVA inclusa come per legge scaturita dal seguente conteggio:

periodo	cani n.	giorni mese	presenze giornaliera	costo/die	imponibile	IVA 21%	costo totale
novembre	5	30	150	€ 2,38	€ 357,00	€ 74,97	€ 431,97
dicembre	5	31	155	€ 2,38	€ 368,90	€ 77,47	€ 446,37
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>€ 2,38</b>	<b>€ 725,90</b>	<b>€ 152,44</b>	<b>€ 878,34</b>

- Che la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, per la custodia e mantenimento dei cani in questione nel periodo di riferimento, ha presentato per il pagamento la fattura n. 69 del 31/12/2011 dell'importo di € 885,72 IVA inclusa come per legge;
- Che successivamente, la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, ha storno parziale della summenzionata fattura n. 69/2011, per errata indicazione sul corrispettivo giornaliero (€ 2,40/die anziché € 2,38/die), ha presentato la Nota di Credito n. 1 del 10/05/2012 dell'importo di € 7,38 IVA inclusa come per legge.

Visto le schede riepilogative dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale regolarmente vidimate dal Comando di Polizia Municipale di Capaccio e le schede riepilogative relative alle presenze dei cani custoditi nel succitato canile.

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

Vista la legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la L.R. 24 novembre 2001 n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di esecuzione di forniture e servizi in economia;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art.73 dello Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

### DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di liquidare, come liquida, la somma di € 878,34 IVA compresa al 21% per il pagamento della fattura n. 69 del 31/12/2011 dell'importo di € 885,72, così stornata dalla Nota di Credito n. 1 del 10/05/2012 dell'importo di € 7,38 IVA inclusa come per legge. presentata dalla Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo con sede in Torre Orsaia (SA) -Piazza L. Padula n. 5, relativa al servizio di sterilizzazione, mantenimento e custodia dei n. 5 cani randagi catturati sul territorio comunale ospitati dal Rifugio comprensoriale per cani di Torre Orsaia, nei mesi di novembre e dicembre 2011.
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1100203.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011;
4. Di provvedere ad eliminare la somma residua pari a € 1.183,48 impegnata con la determina n. 542 del 08/11/2011, in quanto non più necessaria.
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;

A/R

Responsabile del Settore  
dot. Ing. Carmine GRECO

